

BGer 4A_153/2019 vom 16. April 2019

Bundesgericht, 2019-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_153_2019

FR: TF 4A_153/2019 du 16 avril 2019

IT: TF 4A_153/2019 del 16 aprile 2019

Erwägungen

E. 1

Con petizione 26 luglio 2012 A._____, B._____, C._____ e D._____ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la E._____Sagl, F._____, G._____, H._____, I._____ e la J._____SA con un'azione tendente ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 1'523'717.10 (aumentati in sede di conclusioni a fr. 1'596'331.98), oltre accessori, quale risarcimento del danno subito da una colata detritica. Il Pretore ha integralmente respinto la petizione con sentenza 5 dicembre 2016.

E. 2

In parziale accoglimento di un appello presentato dagli attori, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato con sentenza 27 febbraio 2019 la predetta decisione e ha ritornato gli atti di causa al giudice di prime cure per la continuazione della causa nel senso dei considerandi. Contrariamente al Pretore, la Corte cantonale ha ritenuto sufficientemente sostanziate alcune posizioni del danno e ha quindi rinviato la causa al giudice di primo grado affinché completi l'istruttoria con riferimento a tali posizioni ed emani una nuova decisione.

E. 3

Con ricorso 3 aprile 2019 A._____, B._____, C._____ e D._____ sono insorti al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio dell'incarto alla Pretura di Lugano affinché questa, dopo aver modificato la decisione ordinatoria processuale del 23 luglio 2014, provveda alla completazione dell'istruttoria e all'emanazione di una nuova decisione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4.1

La sentenza impugnata, che rinvia la causa al Pretore per completazione dell'istruttoria e nuova decisione, non pone fine al procedimento e non costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF). Essa non può nemmeno essere considerata una decisione parziale nel senso dell' art. 91 LTF , poiché la Corte cantonale non statuisce formalmente nel dispositivo sulle posizioni del danno ritenute insufficientemente sostanziate nella motivazione del giudizio, ma è una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 cpv. 1 LTF (sentenza 4A_655/2015 dell'11 dicembre 2015).

La pronuncia d'appello può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura

probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Il pregiudizio irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole ai ricorrenti; non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii).

E. 4.2

Nella fattispecie il sussistere dei predetti presupposti non è ravvisabile e i ricorrenti non spendono una parola per dimostrarne l'esistenza. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile (DTF 142 V 26 consid. 1.2) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dai ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 aprile 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.